



TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott. Flavio Cusani,
letti gli atti del proc. iscritto al R.G.NR. 1756/2020;
provvedendo all'esito dell'odierna udienza a trattazione scritta telematica;
ritenuto che il ricorso d'urgenza è fondato per i motivi in fatto e in diritto in esso esposti;
ritenuto che in data 17.03.2020, a seguito dell'emergenza pandemica da "Coronavirus", il Governo emanava il D.L. n. 18 – c.d. "Cura Italia" (poi convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27) – disponendo (tra le altre misure) la sospensione dei finanziamenti rateali già concessi alle PMI (nel cui ambito rientrano non solo le micro, piccole e medie imprese, ma anche – come già più volte chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – i lavoratori autonomi titolari di partita iva) fino alla data del 30.09.2020 compresa;
letto, in particolare, l'art. 56, D.L. n. 18/2020, che così recita: "...
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:... c) *per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale...*
ritenuto che la norma è chiara e di immediata applicazione e non richiede alcuna normativa di attuazione;
ritenuto che la norma è posta a salvaguardia non tanto di interessi di natura patrimoniale, ma della salute pubblica e privata, avendo la finalità di liberare i professionisti e le imprese dalla preoccupazione di lavorare e produrre necessariamente reddito nel



periodo del contagio al fine di onorare gli impegni finanziari assunti prima della pandemia;

ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. per l'emissione di un ordine che assicuri al ricorrente la richiesta sospensione e quindi di evitare danni gravi ed irreparabili alla sua salute e a quella pubblica, nel caso fosse costretto a lavorare e produrre reddito in una situazione di pandemia virale di particolare aggressività;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza e che vanno liquidate in relazione ad un valore della causa non superiore al valore complessivo delle rate da sospendere nel periodo di riferimento di cui in motivazione;

P.Q.M.

1) accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] di disporre immediatamente la sospensione del pagamento delle rate mensili relative al finanziamento n. [REDACTED] con polizza assicurativa collegata, sottoscritto dal ricorrente [REDACTED] sino alla data del 30.09.2020, come disposto in D.L. n. 18/2020

2) condanna [REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro [REDACTED] per esborsi ed euro [REDACTED] per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Benevento, 11/06/2020.

Il Giudice
dott. Flavio Cusani

